REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MARZO 2021, N. 416

Approvazione degli interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro: prestazioni e misure di politica attiva. Proroga dei termini di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1966/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

- Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C (2014)9750 che approva il "Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria Deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2/5/2018 C (2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 9/11/2018 C (2018) 7430 FINAL che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 24/11/2020 recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo

Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia

Richiamati:

- il D.lgs. 10/9/2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 "Accreditamenti" che definisce i principi ed i criteri per l'accreditamento da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;
- il D.lgs. 14/9/2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (1). Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1899 del 14 dicembre 2020 "Approvazione del Patto per il lavoro e per il clima";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato in particolare l'art. 31, della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro Programmazione SIE 2014-2020";

- n. 129/2021 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 996/2019";

Visti altresì in riferimento alle Unità di Costo standard:

- il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute:
- la propria deliberazione n. 54 del 18/1/2021 "Approvazione della nuova unità di costo standard a risultato per il riconoscimento della spesa relativa al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze in esito al tirocinio formativo";
- la propria deliberazione n. 1268/2019 "Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1 del Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo FSE, sopra richiamato, la Regione Emilia-Romagna ha richiesto l'adesione con riferimento al Programma Operativo Regionale FSE all'atto delegato con riferimento, tra le altre, all'unità di costo standard "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" pari a 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui alla Misura 7.1 "Percorsi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" e pertanto la Regione risulta inserita nel Regolamento Delegato n. 2016/2017-Allegato VI n. 8;

Precisato che, ai sensi dello stesso Regolamento n. 2016/2017 tale costo standard è applicabile anche alle "operazioni simili", intese come operazioni con attività simili a quelle della misura 7.1 del PON IOG, ma con gruppi di destinatari diversi;

Dato atto, inoltre, che con il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, sopra richiamato, al punto 20. dell'ALLEGATO IV «ALLEGATO VI - Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari", tale costo standard è stato esteso anche alle Operazioni di Formazione individuale e individualizzata come previste nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG e alle operazioni simili (compresi gruppi target diversi), formalizzandone l'applicabilità ai percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo, al reinserimento dei giovani, all'apprendistato;

Visto inoltre l'art. 67, comma 5 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, sopra richiamato, che prevede la possibilità di utilizzare costi standard "conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione

per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari";

Visto altresì l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 che prevede che gli importi rimborsabili possono essere definiti, in conformità alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento;

Considerato che la Misura 8 "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", inclusa nel documento che si approva con il presente atto, presenta le stesse caratteristiche di quelle della Misura 2.A del PON IOG, di cui al punto 20. del Regolamento Delegato (UE) 2019/2170, nonché di quelle della Misura 7.1 del PON IOG, corrispondente, nel documento sopra citato, alla Misura 7. "Accompagnamento al fare impresa", trattandosi, per entrambe le Misure, di percorsi che si concretizzano in attività formativa "individuale" o "individuale e/o individualizzata", realizzata da beneficiari con caratteristiche analoghe ed a favore di analoghi gruppi di destinatari;

Ritenuto pertanto prevedere che la Misura 8 "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", inclusa nel documento che si approva con il presente atto, sia remunerata ricorrendo all'Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 pari a 40,00 euro ora/partecipante prevedendo anche modalità di remunerazione analoghe, attraverso il riconoscimento per il 70% a processo e per il 30% a risultato;

Visti inoltre gli atti e le disposizioni nazionali e regionali contenenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.";
- n.186/2019 "Approvazione degli interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro e delle procedure di attuazione. Approvazione delle disposizioni per garantire l'operatività della rete attiva e la continuità dell'offerta.";
- n.371/2019 "Approvazione delle modalità e dei criteri di riparto e assegnazione delle risorse in attuazione della delibera di Giunta regionale n.186/2019";
- n. 1810/2019 "Rete attiva per il lavoro. Proroga termini per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 186/2019";
- n. 480/2020 "Prestazioni per il lavoro di cui alla delibera di Giunta regionale n. 186/2019 Proroga del termine per l'attuazione e misure di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi individuali tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19";
- n. 1966/2020 "Proroga dei termini di cui alla DGR n. 186/2019 "Approvazione degli interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro e delle procedure di attuazione. Approvazione delle disposizioni per garantire l'operatività della rete attiva e la continuità dell'offerta";
- n. 51/2021 "Sospensione dell'obbligo di rispetto dei requisiti patrimoniali per il mantenimento dell'accreditamento di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1959/2016 in attuazione dell'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e della delibera di giunta regionale n. 2011/2020";

Dato atto che con la propria sopracitata propria deliberazione n. 1966/2020 si è proceduto, tra l'altro:

- a prorogare il termine di attuazione degli interventi di cui alla propria deliberazione n. 186/2019, già prorogato con propria deliberazione n. 480/2020, al 30/3/2021 da intendersi quale data ultima di sottoscrizione, da parte delle persone, del proprio programma presso il Centro per l'impiego con la contestuale scelta del soggetto accreditato;
- a prevedere che con proprio successivo atto, a seguito del confronto con il partenariato socioeconomico in sede di Commissione regionale tripartita, si provvederà alla approvazione di un nuovo piano di intervento che, a partire da quanto ad oggi realizzato e nelle logiche di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri gestionali e di controllo a carico dei soggetti accreditati, dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e dell'amministrazione regionale, e di facilitazione nell'accesso e nella fruizione da parte delle persone, renda disponibile un'offerta di prestazioni per il lavoro adeguata a rispondere agli obiettivi di inserimento lavorativo e capace di cogliere le opportunità delle imprese;

Dato atto che in fase di prima attuazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1959/2016 e ss.mm.ii., con le proprie deliberazioni n. 1205/2017 e n. 186/2019 sono stati approvati interventi per il sostegno all'occupazione che hanno permesso di garantire alle persone in cerca di occupazione, a far data dal 30 ottobre 2017 e senza soluzione di continuità, prestazioni di politica attiva del lavoro erogate dai Soggetti accreditati sostenendone il relativo finanziamento;

Ritenuto necessario dare continuità dell'offerta di interventi per l'occupazione al fine di garantire alle persone iscritte allo stato di disoccupazione di accedere alle opportunità per essere accompagnate nell'inserimento o reinserimento nel lavoro e che tale priorità risulta ancora più cogente nell'attuale contesto del mercato del lavoro;

Valutato pertanto di procedere all'approvazione del documento "Interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro: prestazioni e misure di politica attiva", Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente atto, che definisce gli obiettivi, i destinatari, le specifiche in merito alle prestazioni nonché i soggetti che possono erogare le stesse specificandone altresì impegni e obblighi;

Dato atto che proprio successivo atto si procederà all'approvazione dell'Invito ai soggetti accreditati al lavoro – area 1 ai sensi di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1959/2016 a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva della rete attiva per il lavoro in attuazione degli interventi per l'occupazione di cui all' Allegato 1);

Ritenuto di prevedere che con lo stesso atto si procederà a quantificare l'ammontare delle risorse complessive per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1) nonché a determinare la prima quantificazione delle risorse che saranno rese disponibili a singoli soggetti attuatori accreditati al lavoro Area 1 in funzione del numero di persone che hanno scelto gli stessi soggetti per poter fruire delle opportunità rese disponibili a valere sugli interventi per l'occupazione approvati con la propria deliberazione n. 186/2019 e ss.mm.ii. a far data dall'avvio di attuazione e fino al 31/12/2020:

Dato atto in particolare che al finanziamento degli "Interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro" di cui all'Allegato 1) si provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – Obiettivo Tematico 8 - priorità di investimento 8.1. nonché con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali si rendessero disponibili;

Valutato altresì, al fine di garantire la continuità dell'offerta di prestazioni per l'occupazione e per garantire la massima possibilità, per le persone, di scegliere il soggetto accreditato al lavoro responsabile della presa in carico e realizzazione del proprio percorso verso il lavoro, di prorogare il termine, disposto con la propria deliberazione n. 1966/2020, di attuazione degli interventi di cui alla propria deliberazione n. 186/2019;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di attuazione degli interventi di cui sopra, dando atto che lo stesso è da intendersi quale data ultima di sottoscrizione, da parte delle persone, del proprio programma presso il Centro per l'impiego con la contestuale scelta del soggetto accreditato, alla data di pubblicazione del primo atto di finanziamento delle operazioni attuative degli interventi per l'occupazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" che, in via previsionale, si presume possa avvenire, tenuto conto della tempistica per dar corso agli adempimenti necessari per procedere all'adozione degli atti di impegno, entro 70 giorni dalla data di approvazione del presente atto;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42" e ss.mm.ii.";

Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del presente Invito verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto, in specifico, che:

- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento riveste, pertanto, carattere di mero strumento programmatico conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii., con riferimento agli interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro di cui all'Allegato 1), tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della Segreteria dell'Assessorato

allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione; Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Viste altresì le Leggi Regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001, "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- n. 11/2020 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021";
- n. 12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- n. 13/2020 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

Richiamata la propria deliberazione n. 2004/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023" e ss.mm.;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 3/2021 "Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RA-SA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa n. 23213 del 30 dicembre 2020 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1. di approvare il documento "Interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro: prestazioni e misure di politica attiva", Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce gli obiettivi, i destinatari, le specifiche in merito alle prestazioni nonché i soggetti che possono erogare le stesse specificandone altresì impegni e obblighi;
- 2. di prevedere che la Misura 8 "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", inclusa nel documento di cui al punto 1. che precede, sia remunerata ricorrendo all'Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 pari a 40,00 euro ora/partecipante, con le modalità e le regole ivi definite;
- 3. di prevedere che con proprio successivo atto si procederà all'approvazione dell'Invito ai soggetti accreditati al lavoro area 1 ai sensi di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1959/2016 a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva della rete attiva per il lavoro in attuazione degli interventi per l'occupazione di cui all' Allegato 1);
- 4. di stabilire che con lo stesso atto di cui al punto 3. che precede si procederà a quantificare l'ammontare delle risorse complessive per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1) nonché a determinare la prima quantificazione delle risorse che saranno rese disponibili a singoli soggetti attuatori accreditati al lavoro Area 1 in funzione del numero di persone che hanno scelto gli stessi soggetti per poter fruire delle opportunità rese disponibili a valere sugli interventi per l'occupazione approvati con la propria deliberazione n. 186/2019 e ss.mm.ii. a far data dall'avvio di attuazione e fino al 31/12/2020;
- 5. di prorogare il termine, disposto con la propria deliberazione n. 1966/2020, di attuazione degli interventi di cui alla propria deliberazione n. 186/2019, dando atto che lo stesso è da intendersi quale data ultima di sottoscrizione, da parte delle persone, del proprio programma presso il Centro per l'impiego con la contestuale scelta del soggetto accreditato, alla data di pubblicazione del primo atto di finanziamento delle operazioni attuative degli interventi per l'occupazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" che, in via previsionale, si presume possa avvenire, tenuto conto della tempistica per dar corso agli adempimenti necessari per procedere all'adozione degli atti di impegno, entro 70 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
- 6. di prevedere che al finanziamento degli "Interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro" di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, si provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 priorità di investimento 8.1. nonché con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali si rendessero disponibili;
- 7. di stabilire che l'attuazione dei suddetti "Interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro", di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, si concluderà alla data del 28/2/2022 quale data ultima di sottoscrizione, da parte delle persone, del proprio programma presso il Centro per l'impiego con la contestuale scelta del soggetto accreditato;

- 8. di prevedere che a fronte di eventuali modifiche del quadro nazionale in materia di prestazioni per il lavoro, nonché tenuto dei risultati intermedi conseguiti e dei dati di realizzazione periodici, quanto disposto in materia di interventi per l'occupazione della rete attiva per il lavoro di cui all'Allegato 1), potrà, con proprio atto e a seguito del confronto con le parti sociali, essere modificato nel corso della sua realizzazione con particolare riferimento alle caratteristiche dei destinatari;
- 9. di precisare che la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti
- resi disponibili dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- 10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- 11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

Allegato 1)





INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLA RETE ATTIVA PER IL LAVORO: PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA

1. Premessa

Con la deliberazione della Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei Servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." sono stati approvati i seguenti allegati:

- 1. Elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati;
- 2. L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna.

In fase di prima attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 1959/2016 e ss.mm.ii., con la deliberazione di Giunta regionale n. 1205/2017 è stato approvato un primo di intervento per l'occupazione, successivamente integrato e modificato con le proprie deliberazioni nn. 221/2018 e 1753/2018, che ha permesso, a far data dal 30 ottobre 2017, di rendere disponibili alle persone prestazioni di politica attiva del lavoro erogate dai Soggetti accreditati sostenendone il relativo finanziamento.

Al fine di garantire l'operatività della rete attiva e la continuità dell'offerta di opportunità per l'accompagnamento al lavoro con deliberazione di Giunta regionale n. 186/2019 è stato approvato un secondo intervento definito a partire da quanto già realizzato.

Il presente intervento intende pertanto garantire la continuità delle prestazioni tenuto conto degli esiti conseguiti e delle modifiche e integrazioni necessarie derivanti dell'attuale contesto caratterizzato dagli impatti sul mercato del lavoro delle misure volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico COVID-19.

Di seguito i principali dati di sintesi sull'attuazione degli interventi approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 186/2019 con riferimento al periodo 16/04/2019 - 31/12/2020).

Persone prese in carico con un programma DGR	12.801
186/2019	12.801

Persone prese in carico per età e genere

Classi di età	FEMMINE	Maschi	TOTALE
16-19	2,4%	3,9%	6,3%
20-24	6,6%	7,5%	14,1%
25-29	7,5%	5,6%	13,1%
30-34	8,3%	4,2%	12,6%
35-39	7,0%	3,5%	10,6%
40-44	7,7%	3,5%	11,2%
45-49	7,7%	3,7%	11,4%
50-54	6,4%	4,2%	10,5%
Oltre 55 anni	5,0%	5,2%	10,2%
TOTALE	58,6%	41,4%	100,0%

Persone prese in carico - Indice Profiling

INDICE DI PROFILING	PERCENTUALE
INDICE DI PROFILING BASSO	0,0%
Indice di profiling medio-basso	0,2%
Indice di profiling medio-alto	25,6%
INDICE DI PROFILING ALTO	74,2%
TOTALE	100,0%

Di seguito si riportano i dati occupazionali di sintesi con riferimento allo stesso periodo.

	Numero
UTENTI AVVIATI SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL PROGRAMMA 186/2019	7.767
UTENTI AVVIATI AL LAVORO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL PROGRAMMA 186/2019	6.569
UTENTI AVVIATI IN TIROCINIO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL PROGRAMMA 186/2019	1.198

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DELL'AVVIAMENTO	PERSONE AVVIATE CON PROGRAMMI STIPULATI	PERCENTUALE
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	3	0,0%
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere	326	5,0%
collaborazione coordinata e continuativa	90	1,4%
lavoro a tempo determinato	5.256	80,0%
lavoro a tempo indeterminato	179	2,7%
lavoro domestico	208	3,2%
lavoro intermittente	498	7,6%
Altro	9	0,1%
TOTALE	6.569	100,0%

2. Destinatari delle prestazioni e modalità di attivazione delle misure

I destinatari delle prestazioni e delle misure degli interventi per l'occupazione di cui al presente atto sono le persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n.150/2015 o che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 che non siano beneficiarie:

- di misure di sostegno al reddito quali Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), Indennità di Disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Reddito di Cittadinanza (RDC);
- di altri programmi di intervento per l'occupazione attivi, finanziati o non finanziati dalla Regione.

In particolare, le persone potranno:

- scegliere il Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione delle prestazioni e delle Misure, nell'ambito di un apposito Elenco, validato in esito ad una procedura di evidenza pubblica, consultabile presso i Centri per l'Impiego e on line nel sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro http://www.agenzialavoro.emr.it/, contenente le informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta;
- fruire delle Misure contenute nel proprio programma di politiche attive all'interno del Patto di Servizio Personalizzato, concordato con il Centro per l'Impiego presso il quale ha effettuato l'iscrizione, definito in funzione delle caratteristiche della persona ovvero contenente le prestazioni e le misure adeguate al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro.

3. Modalità di accesso alle prestazioni da parte dei potenziali destinatari

Il Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla persona in presenza o a distanza con il Centro per l'Impiego contiene il programma con le prestazioni e le misure adeguate alla persona e al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro e che la persona ha diritto di ricevere dal soggetto accreditato scelto fra quelli ricompresi nell'Elenco validato con atti regionali.

Pertanto, le prestazioni e le misure definite nel programma rappresentano le attività che la persona dovrà poter ricevere e che dovranno essere realizzate a suo favore da parte del Soggetto accreditato nel corso di validità del programma con l'obiettivo finale dell'occupazione.

Il programma ha una durata massima di 6 mesi dal momento della sottoscrizione. Tale durata massima risulta prorogata a 12 mesi qualora entro la fine del sesto mese venga attivato un tirocinio di cui alla Misura 3.: durante la proroga sarà possibile portare a termine le attività iniziate e non terminate durante i primi 6 mesi di programma, così come attivare le attività previste nel programma personalizzato ma non ancora avviate.

La persona, con la sottoscrizione del programma, si impegna nella realizzazione delle misure previste e ha diritto a ricevere le misure stesse dal soggetto privato accreditato. Il soggetto accreditato, avendo risposto alla procedura di evidenza pubblica per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti attuatori, si impegna a renderle disponibili, nell'arco della durata del programma.

Se alla scadenza del programma la persona permane nello stato di disoccupazione potrà richiedere, in alternativa, presso il centro per l'impiego:

- la definizione di un nuovo programma con un soggetto accreditato diverso e, in questo caso le prestazioni e le misure già ricevute sono ripetibili;
- di proseguire il suo percorso di ricerca del lavoro con lo stesso soggetto accreditato chiedendo pertanto una proroga di 6 mesi dei termini di attuazione del programma già sottoscritto parzialmente realizzato. In tale caso la persona non potrà richiedere al soggetto attuatore la ripetizione delle misure già ricevute e già erogate da parte dello stesso soggetto. In caso di ripetizione di eventuali Misure già erogate, nella discrezionalità del soggetto attuatore, le stesse non saranno comunque remunerate fatto salvo la remunerazione a risultato dalla Misura 6. Incrocio domanda/offerta di lavoro: durante la proroga sarà possibile portare a termine le attività iniziate e non terminate durante i primi 6 mesi di programma, così come attivare le attività previste nel programma personalizzato ma non ancora avviate.

Tutti i programmi sottoscritti, qualora prorogati, comporteranno una comunicazione tramite e-mail del soggetto attuatore al Centro per l'Impiego di riferimento e per conoscenza all'utente.

Il patto di servizio personalizzato e il relativo programma di politica attiva potranno essere sottoscritti anche a distanza con l'operatore del Centro per l'Impiego anche sulla base delle seguenti indicazioni operative.

I Centri per l'Impiego renderanno disponibili complessivamente, di norma a regime, 355 disponibilità di appuntamenti (slot) settimanali

per la definizione e sottoscrizione di tutti i patti/programmi a distanza di politiche attive secondo le seguenti quantificazioni di massima:

- Centri per l'Impiego di dimensione piccola (14) \times 5 = 70 slot
- Centri per l'Impiego di dimensione media (15) x 10 = 150 slot
- Centri per l'Impiego di dimensione grande (9) x 15 = 135 slot

per un totale di circa 17.000 disponibilità di appuntamenti per patti/programmi a distanza annui.

Si precisa che la dimensione dei Centri per l'Impiego è stata definita con determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n.1672 del 25/11/2020 "Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del Piano straordinario di potenziamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1996/2019 e ss.mm.ii. in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., ai fini dell'adeguamento delle sedi dei centri per l'impiego (CpI) dell'Emilia-Romagna".

Tali disponibilità saranno presenti sul Portale Lavoro per Te e saranno visualizzabili da parte degli utenti. Ogni "slot" avrà una durata standard di 30 minuti.

Gli utenti che, avendo già scelto il soggetto accreditato al lavoro Area 1 tra quelli validati e ricompresi nell'Elenco approvato con atto regionale, intendano usufruire di assistenza tecnica informatica da parte dello stesso soggetto accreditato per la sottoscrizione a distanza con l'operatore del Centro per l'Impiego del proprio patto/programma di politica attiva, potranno:

- accedere al portale Lavoro per Te;
- scegliere una data/ora tra quelle rese disponibili dal Centro per l'Impiego di riferimento per la successiva definizione/sottoscrizione del patto/programma;
- fornire le informazioni/documentazione richiesta dal soggetto accreditato necessarie per le fasi successive.

I soggetti accreditati che si impegnano a dare attuazione agli interventi oggetto del presente atto, potranno, in via di prima attuazione, rendere disponibili per gli utenti che lo richiederanno:

- locali, attrezzature informatiche e personale con competenze tecniche informatiche, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 nonché di riservatezza, sia per la fase di prenotazione dell'appuntamento che per la fase di colloquio a distanza con il Centro per l'Impiego;

- check list che sarà pubblicata sul sito
 https://www.agenzialavoro.emr.it/ dall'Agenzia regionale per il
 Lavoro, con l'obiettivo di verificare/acquisire/supportare
 preventivamente:
 - documenti identificativi dell'utente (carta d'identità, permesso di soggiorno, se minore di 18 anni documento del tutore o di chi ha la potestà genitoriale;
 - possesso requisiti per accedere alle misure di politica di cui al presente atto (presenza di una DID attiva, non presenza di misure a sostegno del reddito);
 - supporto tecnico informatico al rilascio della DID on-line;
 - identificazione del Centro per l'Impiego di competenza territoriale;
 - possesso SPID o supporto alla richiesta di SPID;
 - possesso di account al Portale Lavoro X Te abilitato ai servizi amministrativi.

A seguito del verificarsi delle condizioni e concluse le procedure previste e sopra descritte sarà possibile prenotare l'appuntamento con il Centro per l'Impiego di riferimento, in base agli "slot" disponibili sul portale Lavoro X Te, visualizzabili dall'utente; tali disponibilità saranno prenotabili fino a 72 ore lavorative prima dell'appuntamento, per consentire l'attività organizzativa dei Centri per l'Impiego.

Qualora la persona, che aveva preventivamente scelto il soggetto erogatore del proprio programma, in sede di sottoscrizione presso lo stesso soggetto, intenda modificare la propria scelta e pertanto avvalersi di un diverso soggetto, prima della sottoscrizione del programma dovrà manifestare tale intenzione all'operatore del Centro per l'Impiego che provvederà a registrare tale scelta e a prenotare contestualmente il primo appuntamento presso tale diverso Soggetto accreditato.

Per gli appuntamenti che saranno prenotati on-line, i soggetti accreditati invieranno una e-mail al Centro per l'Impiego di competenza con allegata copia fronte-retro del documento di identità dell'utente (permesso di soggiorno se cittadino straniero - se permesso in rinnovo: invio copia permesso scaduto + copia ricevuta di richiesta) e riportando nome/cognome/codice fiscale/comune di domicilio/contatto telefonico/data-ora-CPI di appuntamento già fissato.

Il soggetto accreditato si accerterà che l'utente rispetti la data e ora dell'appuntamento prenotato, anche con recall telefonici preventivi e renderà disponibili locali, attrezzature informatiche e personale con competenze tecniche informatiche, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 nonché di riservatezza, per il giorno fissato per il colloquio a distanza con il Centro per l'Impiego.

Nel caso in cui il tempo fissato per l'appuntamento non sia stato sufficiente per completare la definizione del patto/programma, saranno concordate tempestivamente dall'operatore del Centro per l'Impiego e dall'utente le modalità per completare tali operazioni.

Tale opportunità, finalizzata a semplificare per le persone l'accesso alle prestazioni, intende altresì rafforzare le logiche di collaborazione pubblico-privato che costituiscono il presupposto della Rete attiva per il lavoro. In fase di prima attuazione tale opportunità potrà essere agita dai soggetti accreditati al lavoro che ritengano di avere le condizioni organizzative e gestionali necessarie, e consentirà alla Regione, nella collaborazione con l'Agenzia Regionale per il lavoro, di valutarne entro 8 mesi dalla data di approvazione del presente atto, le specifiche di attuazione e le procedure sopra descritte, per individuare eventuali correttivi e rendere eventualmente tale modalità un obbligo per tutti i soggetti accreditati che si impegneranno a dare attuazione agli interventi per il lavoro.

4. Prestazioni: Misure del Patto di Servizio

Le Misure che la persona potrà ricevere sono:

- Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
- Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO
- Misura 3. PROMOZIONE TIROCINI
- Misura 4. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AL TIROCINIO
- Misura 5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE
- Misura 6. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
- Misura 7. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA
- Misura 8. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

In particolare, si specifica che tutti i programmi conterranno:

- la Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA, al fine di garantire a tutte le persone di poter fruire delle azioni propedeutiche all'avvio del proprio percorso;
- la Misura 6. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO o, in alternativa a questa, la Misura 7. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA;

Posto quanto sopra con riferimento alle Misure minime obbligatorie che ogni programma dovrà contenere, lo stesso programma potrà essere rettificato, e pertanto modificato dal Centro per l'Impiego competente nel corso della sua validità, a seguito di una proposta condivisa dalla persona e dal Soggetto accreditato responsabile dell'attuazione. Le proposte di modifica, inviate per e-mail dal soggetto attuatore al Centro per l'Impiego di riferimento e per all'utente, dovranno essere sostanziate da valutazione di non adeguatezza, ovvero le Misure inizialmente previste dovranno essersi rivelate inappropriate/inadeguate tenuto conto delle caratteristiche della persona e/o in funzione delle effettive opportunità occupazionali disponibili. Tali proposte di modifica dovranno, comunque, sempre essere condivise tra la persona e il Soggetto accreditato e oggetto di valutazione per l'eventuale validazione da parte del Centro per l'Impiego con il quale è stato sottoscritto il primo programma in presenza o a distanza. In esito alla valutazione della proposta di rettifica/modifica si avrà o una revisione del programma, avente decorrenza da tale data, o la conferma dello stesso. L'operatore del Centro per l'Impiego ne darà evidenza nel SILER e non sarà necessaria ulteriore sottoscrizione da parte dell'utente.

5. Soggetti che possono erogare le prestazioni e le misure di politica attiva del lavoro e obblighi di attuazione

Potranno concorrere all'attuazione degli interventi di cui al presente atto, e pertanto erogare le Misure di cui al punto 4. a favore dei destinatari indicati al punto 2., i soggetti accreditati - Area di accreditamento 1 - ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 e ss.mm.ii.

I soggetti dovranno, inoltre, essere ricompresi nell'elenco dei soggetti promotori di tirocini nonché nell'elenco dei soggetti erogatori del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini approvati con determinazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'Invito di cui alla determinazione dell'Agenzia n. 804/2019.

Si specifica che il soggetto accreditato per il lavoro, individuato dal destinatario, è il solo e unico responsabile della piena attuazione del Programma e che pertanto dovrà garantire direttamente e nella propria titolarità tutte le misure rientranti nelle prestazioni per il lavoro e pertanto:

- Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA - ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

- Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO
- Misura 3. PROMOZIONE TIROCINI
- Misura 4. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AL TIROCINIO
- Misura 5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE
- Misura 6. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
- Misura 7. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA
- Misura 8. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

La Misura 8. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO, in quanto misura formativa e non rientrante tra le prestazioni per il lavoro di cui alla delibera di Giunta 1959/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere realizzata da un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. per l'ambito della "Formazione continua e permanente".

Al fine di garantire la completa e piena attuazione del programma a favore della persona, nel caso in cui il soggetto accreditato al lavoro responsabile dell'attuazione del programma non sia anche accreditato alla formazione lo stesso dovrà agire attraverso un partenariato attuativo.

Per quanto sopra si specifica che:

- Soggetto attuatore responsabile del programma è il soggetto accreditato al lavoro che, presentando la propria candidatura per essere inserito nell'elenco dei soggetti attuatori del presente intervento si è impegnato a garantire nella propria responsabilità la realizzazione del programma a favore delle persone che lo individueranno;
- Soggetto referente delle singole misure è il soggetto che dovrà essere titolare e referente delle stesse e che pertanto dovrà garantire, ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 1959/2016 l'erogazione delle stesse.
- Il Soggetto referente delle Misure 1., 2., 3. 4. 5. 6. 7. dovrà, pena la non ammissibilità delle attività realizzate essere il soggetto attuatore accreditato al lavoro, titolare dell'Operazione e responsabile del programma.
- Il Soggetto referente della Misure 8. dovrà, pena la non ammissibilità delle attività realizzate, essere un ente accreditato alla formazione per l'ambito della "Formazione continua e permanente" ed in particolare essere:

- lo stesso soggetto attuatore accreditato al lavoro responsabile del programma se lo stesso è anche un ente accreditato alla formazione;
- un ente accreditato alla formazione per l'ambito della "Formazione continua e permanente" individuato in sede di candidatura componente il partenariato attuativo.

Al fine di garantire che la Misura formativa sia adeguata, qualificata e rispondente agli specifici obiettivi di apprendimento attesi al termine, il soggetto accreditato al lavoro potrà, in sede di candidatura, individuare fino ad un massimo di 5 diversi Enti di formazione accreditati per l'ambito della "Formazione continua e permanente" che costituiranno il partenariato attuativo.

Con riferimento al sistema informativo SIFER si specifica che la distinzione di cui sopra individua il soggetto titolare dell'Operazione e i soggetti referenti dei singoli Progetti.

Al fine di consentire alle persone la scelta del Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione a proprio favore delle prestazioni e delle Misure, sarà validato, in esito ad un Invito a presentare candidature, un Elenco di soggetti privati accreditati al lavoro che si impegnino a dare attuazione a quanto definito nel presente atto a favore dei potenziali destinatari.

Al fine di ampliare le opportunità di scelta delle persone l'Elenco potrà essere oggetto di aggiornamento.

Ciascun soggetto che abbia presentato la propria candidatura e sia pertanto stato inserito nell'elenco di soggetti privati accreditati al lavoro che si impegnino a dare attuazione a quanto definito nel presente atto a favore dei potenziali destinatari dovrà:

- erogare le prestazioni e le misure con riferimento ai territori provinciali nei quali hanno una sede accreditata;
- dare chiare e complete informazioni ai potenziali destinatari;
- dare eventuale evidenza degli enti di formazione professionale, se previsti, che concorreranno a dare piena attuazione al programma garantendo l'erogazione della Misura 8. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Con riferimento alle sedi di erogazione i soggetti accreditati dovranno rispettare quanto previsto dalla deliberazione n. 1959/2016 e ss.mm.ii.

6. Modalità e termini di erogazione delle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro

Al momento della sottoscrizione del programma la persona dovrà scegliere il Soggetto privato accreditato che dovrà erogare le Misure previste nello stesso.

A questo scopo il Centro per l'Impiego renderà disponibile alla persona l'Elenco dei Soggetti privati accreditati contenente le informazioni minime e le relative sedi di erogazione delle Misure.

La persona, contestualmente alla sottoscrizione del programma, dovrà fissare un primo appuntamento con il Soggetto accreditato scelto.

L'appuntamento richiesto dalla persona dovrà essere disponibile e fissato entro 30 gg.

Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro il suddetto termine la persona dovrà scegliere, per l'erogazione dei servizi previsti nel proprio programma, un altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre con le sopra richiamate modalità.

Il primo appuntamento configura l'attivazione della - Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA prevista in tutti i programmi.

Il Soggetto accreditato, in caso di mancata presentazione della persona all'appuntamento fissato in sede di sottoscrizione del programma senza giustificato motivo, è tenuto a darne immediata comunicazione mediante e-mail al Centro per l'Impiego presso il quale il programma è stato sottoscritto.

Analoga comunicazione mediante e-mail dovrà essere inviata al Centro per l'Impiego da parte del Soggetto accreditato ogni qual volta si registri l'assenza o la mancata partecipazione senza giustificato motivo della persona alle attività calendarizzate per essere erogate a suo favore o quando, in presenza di giustificato motivo, si renda necessario modificare i termini di attuazione del programma.

Il Centro per l'Impiego, a seguito delle sopra richiamate comunicazioni, acquisirà la documentazione da parte del soggetto accreditato e provvederà all'istruttoria per determinare l'eventuale esistenza dei casi previsti dal D.Lgs n.150/2015 per la perdita dello stato di disoccupazione da parte della persona o per modificare i termini di attuazione del programma.

I giustificati motivi ammissibili, tempi e modalità di acquisizione sono quelli previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.39/0003374 del 4/3/2016 della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Il soggetto accreditato nei 60 gg. successivi al primo appuntamento dovrà avviare una seconda misura quale misura ulteriore e aggiuntiva

rispetto alla Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA, ovvero, in alternativa e tenuto conto del programma della persona:

- Misura 6. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO o, se prevista, Misura 8. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
- Misura 7. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA

Se il Soggetto accreditato, entro 60 gg. dal primo appuntamento, non calendarizza e avvia la seconda misura prevista dal programma ulteriore rispetto alla CONSULENZA ORIENTATIVA (ovvero la Misura 7. o la Misura 6. o, in alternativa a quest'ultima la Misura 8. se prevista), la persona può comunicare al Centro per l'impiego tale comportamento che, previa verifica, permetterà alla stessa di esercitare una diversa scelta del soggetto accreditato per l'erogazione delle Misure previste con le stesse modalità già sopra più volte richiamate.

Tale fattispecie configura inerzia del soggetto attuatore e viene comunicata formalmente dal Centro per l'Impiego al Servizio regionale competente.

Il Soggetto accreditato, dopo l'avvio delle due misure previste in tutti i programmi, ovvero la Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA e una tra le Misure alternative (ovvero la Misura 7. o Misura 6. e in alternativa a quest'ultima la Misura 8. se prevista), e comunque entro il termine di conclusione delle stesse, potrà eventualmente formulare di concerto con la persona proposte di prestazioni e Misure inizialmente non previste nel programma. Queste proposte, così come le sopra citate altre proposte di modifica, saranno valutate ed eventualmente validate dal Centro per l'Impiego anche attraverso una comunicazione via e-mail con il quale è stato sottoscritto il programma entro 10 gg. dalla loro presentazione. In esito alla proposta si avrà o una revisione del programma o la conferma dello stesso.

7. Obblighi e impegni dei soggetti attuatori

I soggetti accreditati al lavoro sono tenuti ad erogare almeno una misura di cui al punto 4, tra quelle concordate con le persone, per ciascuna delle prestazioni previste nel programma.

In caso di inerzia, segnalata formalmente dalla persona e debitamente verificata dall'Agenzia per il Lavoro e da quest'ultima comunicata al Servizio competente, così come descritta al precedente punto 6, al soggetto attuatore non è riconosciuta e remunerata alcuna misura parzialmente o totalmente già erogata.

In caso di inerzia reiterata, ovvero nel caso in cui il Servizio regionale competente abbia ricevuto dai Centri per l'impiego 3 comunicazioni di inerzia di un soggetto attuatore nel dare attuazione agli interventi previsti dal presente atto, quest'ultimo sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori degli stessi interventi, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno rendere disponibili almeno 1 disponibilità di appuntamenti (slot) per ciascuna settimana e ogni sede operativa accreditata e le altre sedi di politica attiva per tutto il periodo di durata di quanto previsto dal presente atto per l'avvio dei programmi di politica attiva.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non rispetti in modo reiterato, ovvero per almeno 3 volte nell'attuazione degli interventi previsti dal presente atto, quanto sopra definito con riferimento alle disponibilità di appuntamenti, l'Agenzia regionale comunicherà formalmente al Servizio regionale competente il mancato rispetto di tale obbligo e il soggetto sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori degli stessi interventi, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il SILER, il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative alle misure individuate nel programma della persona. Le informazioni di cui assicurare l'aggiornamento sono lo stato di avvio, conclusione e le eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole misure presenti nel programma.

I soggetti attuatori dovranno, inoltre, assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché, laddove pertinente, ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

I soggetti attuatori si impegnano altresì all'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 "Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020" in materia rilevazione dei dati relativi agli indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8. Standard di costo e di risultato relativi alle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro

Premesso che le misure di politica attiva del lavoro previste in ogni programma saranno remunerate al soggetto accreditato al lavoro titolare del programma solo se effettivamente erogate e debitamente documentate, realizzate nella titolarità dello stesso o di un ente di formazione professionale individuato in fase di presentazione della candidatura con riferimento alla Misura 8. la remunerazione, così come definita di seguito in dettaglio, è determinata in funzione di due elementi.

Il primo è relativo alla fascia del "profiling" della persona. Il "profiling" è un indicatore teso a misurare la distanza della persona dal lavoro e determina un punteggio compreso tra 0 e 1. Più alto è il punteggio maggiore è la distanza dal mercato del lavoro. Per ciascuna persona, già in sede di sottoscrizione del programma, il Centro per l'Impiego determinerà in modo automatico sulla base di apposito applicativo informatico nazionale l'indicatore di "profiling". Tale risultato è ricondotto in quattro fasce ovvero quattro indici:

- indice di profiling basso
- indice di profiling medio-basso
- indice di profiling medio-alto
- indice di profiling alto.

Il profiling che rileva ai fini della determinazione della remunerazione spettante è sempre quello determinato all'atto della presa in carico dell'utente.

- Il secondo elemento introduce la distinzione, per alcune Misure, tra:
- "processo" quando la remunerazione è determinata in funzione delle ore di servizio erogate dal soggetto accreditato a favore della persona;
- "risultato" quando la remunerazione è riconosciuta all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo atteso.

Di seguito si riportano con riferimento alle singole Misure:

- riferimento alla prestazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016 e alla tipologia di azione di cui al sistema informativo SIFER;
- finalità;
- durata ed eventuali modalità di erogazione;
- parametri di costo;
- out put e documentazione ai fini dell'ammissibilità della spesa;
- soggetto titolare e referente.

Il ricorso alla erogazione sincrona a distanza potrà essere in ogni caso attivata a fronte di misure di sospensione delle attività in presenza per singoli partecipanti e/o gruppi classe determinate dai servizi sanitari competenti quale misura di prevenzione del rischio di contagio nonché da disposizioni nazionali e/o regionali contenenti misure restrittive volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico.

Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA - ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Cod. Tipologia: AL11 Consulenza orientativa

Finalità

Sostenere la persona, attraverso interventi orientativi specialistici individuali, nella definizione e nella attuazione, verifica in itinere e valutazione di un percorso di crescita socioprofessionale e nella ricerca autonoma di lavoro.

Durata

La misura ha una durata massima di 12 ore remunerabili di cui fino ad un massimo di 3 di back office. Il back office, necessario a preparare gli incontri di orientamento e per redigerne la documentazione di esito, è riconosciuto nel limite massimo di 1/3 delle ore di colloquio dell'operatore con l'utente.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per sostegno orientativo specialistico o di 2° livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Output/documentazione

La prestazione è remunerata interamente a processo per le ore effettivamente erogate e documentate. Le ore dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato a titolarità del soggetto attuatore responsabile del programma contenente la registrazione dei colloqui in front office, debitamente firmato dall'esperto e della persona, e la registrazione delle ore di back office firmato solo dall'esperto. Unitamente al diario di bordo dovrà essere predisposta una scheda sintetica descrittiva delle attività di orientamento erogate all'utente. Questa ultima scheda non necessita di vidima.

L'attività erogata a distanza in forma sincrona dovrà essere debitamente tracciata e le attività e i collegamenti effettuati,

come da evidenze di cui alla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale dovrà essere tenuta agli atti.

Il soggetto attuatore dovrà assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità del soggetto attuatore accreditato al lavoro, titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Non saranno ammissibili le attività realizzate da altri soggetti.

Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Cod. Tipologia: LL01 Laboratori di orientamento

Finalità

Sostenere l'utente, attraverso interventi di consulenza orientativa specialistica di gruppo, nella definizione di un percorso di crescita socio-professionale e nella ricerca attiva autonoma di lavoro.

Durata

Ciascun laboratorio dovrà avere una durata pari a 3 ore pena la non ammissibilità di alcuna remunerazione. Tenuto conto della tipologia dell'intervento dovrà essere attivato con un numero minino di 3 partecipanti e un numero massimo di 8 partecipanti.

Parametro di costo

La misura è remunerata attraverso lo strumento del voucher individuale del valore di 40,00 euro pagato al soggetto che eroga la Misura in nome e per conto del partecipante. Ogni laboratorio potrà avere un costo massimo di 320,00 euro e un costo minimo ammissibile è pari a 120,00 euro.

Output/documentazione

La remunerazione attraverso il voucher è condizionata alla frequenza completa del laboratorio della durata di 3 ore da parte del singolo partecipante.

Le attività dovranno essere documentate attraverso un registro delle presenze vidimato a titolarità del soggetto attuatore responsabile del programma e riportante le date, gli orari di svolgimento e le firme dell'esperto e dei partecipanti. L'attività erogata a distanza in forma sincrona dovrà essere debitamente tracciata e le attività e i collegamenti effettuati, come da evidenze di cui alla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale dovrà essere tenuta agli atti.

Il soggetto attuatore dovrà assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative al calendario dei laboratori a cadenza settimanale.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità soggetto attuatore accreditato al lavoro, titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Non saranno ammissibili le attività realizzate da altri soggetti.

Misura 3. PROMOZIONE TIROCINI

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione Cod. Tipologia: TP01 Promozione tirocini

Durata

I tirocini dovranno avere una durata minima pari a due mesi e una durata massima di 6 mesi. I tirocini promossi a favore delle persone disabili o svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 potranno avere una durata massima di 12 mesi.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019

Denominazione dell'indicatore: "Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali"

Valore in funzione del profiling come segue:

"profiling"	"risultato"
indice di profiling basso	200 euro
indice di profiling medio-basso	300 euro
indice di profiling medio-alto	400 euro
indice di profiling alto	500 euro

La promozione è remunerata al soggetto promotore solo se il tirocinio è effettivamente realizzato, e pertanto a "risultato" nel rispetto dei termini di durata e impegno sopra riportati e in funzione del "profiling" della persona.

L'UCS di promozione sarà riconosciuta interamente al termine del tirocinio a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, il tirocinante avrà partecipato alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive.

Il soggetto promotore potrà avere accesso alle remunerazioni di cui alla Misura 6. Incrocio domanda/offerta di lavoro anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto ospitante presso il quale ha svolto il tirocinio. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista dalla presente Misura 3. Nel caso in cui il contratto di lavoro venga sottoscritto superati i 30 giorni, al soggetto promotore sarà riconosciuta la sola remunerazione relativa alla presente Misura 3.

La remunerazione della presente Misura 3. è sempre prevista quando la sottoscrizione del contratto oggetto di remunerazione avvenga, con azienda diversa da quella in cui sia stato svolto il tirocinio di cui alla presente Misura.

Output/documentazione

Le giornate di frequenza del tirocinante devono risultare in schede individuali vidimate a titolarità del soggetto attuatore responsabile del programma siglate dal tirocinante e dal referente aziendale. Nella scheda individuale devono essere registrati anche gli incontri di verifica dell'andamento del tirocinio da parte del tutor dell'ente promotore.

Il soggetto promotore dovrà assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché delle frequenze del tirocinante a cadenza mensile.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità del soggetto attuatore accreditato al lavoro, titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Pertanto, il progetto di tirocinio dovrà riportare quale soggetto promotore e quale responsabile della formalizzazione lo stesso soggetto attuatore accreditato al lavoro titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER.

Nel caso in cui il progetto di tirocinio non individui tale coincidenza tra soggetto promotore e soggetto responsabile della formalizzazione degli esiti entrambe le misure non saranno ammissibili.

Misura 4. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AL TIROCINIO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione Cod. Tipologia: FC01r Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. - LR 1/19

Finalità

Consentire alle persone l'accesso e la fruizione del servizio per permettere di formalizzare le competenze in loro possesso, acquisite in esito alla Misura 3. PROMOZIONE TIROCINI.

Il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività di colloquio con la persona e attività di valutazione delle evidenze maturate e registrate nel dossier delle evidenze e si conclude con il rilascio della scheda conoscenze e capacità.

Durata

Non rilevante. Il servizio si intende concluso, indipendentemente dalle ore erogate, a seguito di rilascio della scheda conoscenze e capacità nella responsabilità del soggetto attuatore accreditato al lavoro che eroga la Misura e che deve corrispondere al titolare dell'Operazione.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard a risultato di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 54/2021.

Valore: euro 142,00 per singolo servizio di formalizzazione e certificazione

Output/documentazione

La condizione per l'ammissibilità della spesa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art.26 ter della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., è la produzione e la consegna o un documentato tentativo di consegna della Scheda di capacità e conoscenze opportunamente repertoriata nel Sistema informativo Regionale (SIFER) con l'apposita indicazione anche della data di consegna della stessa o la data in cui è stato espletato il tentativo.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità del soggetto attuatore accreditato al lavoro, titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Pertanto, il progetto di tirocinio dovrà riportare quale soggetto promotore e quale responsabile della formalizzazione lo stesso soggetto attuatore accreditato al lavoro titolare dell'Operazione e responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER.

Nel caso in cui il progetto di tirocinio non individui tale coincidenza tra soggetto promotore e soggetto responsabile della formalizzazione degli esiti entrambe le misure non saranno ammissibili.

Misura 5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: "Formalizzazione e certificazione delle competenze".

Cod. Tipologia: FC02E Certificazione delle competenze da esperienze per l'acquisizione di unità di competenze - FC03E Certificazione delle competenze da esperienze per l'acquisizione di una qualifica

Finalità

Consentire alle persone di certificare le competenze possedute e già formalizzate e/o certificate attraverso il "Sistema regionale di formalizzazione e certificazione".

Descrizione

La misura nello specifico è rivolta a persone senza titolo di studio e/o qualifica professionale che siano in possesso di una Scheda capacità e conoscenze e/o di un Certificato di competenze acquisite in riferimento ad esperienze lavorative e/o formative svolte.

La prestazione può prevedere due diverse tipologie di accertamento delle competenze possedute:

- "Colloquio valutativo" per la Certificazione di una o più Unità di Competenza da rivolgere a coloro che sono in possesso di una Scheda Capacità e Conoscenza che attesti la formalizzazione delle capacità e conoscenze di ciascuna singola Unità di Competenza oggetto di valutazione
- "Esame per la Certificazione" dell'intera qualifica, da rivolgere a coloro in possesso di Certificati di competenze e/o Scheda Capacità e Conoscenza che attestino la copertura delle capacità e conoscenze di ciascuna delle 4 Unità di Competenza che compongono la qualifica regionale.

La misura può essere prevista nel programma solo nei casi in cui il Centro per l'Impiego sia in grado di verificare le condizioni sopra descritte nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013. Non sono comunque certificabili competenze nell'ambito delle seguenti qualifiche: operatore socio sanitario, estetista e acconciatore nonché le qualifiche di Operatore trattamenti estetici e Operatore dell'acconciatura.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui alla Deliberazione di Giunta regionale $n.\ 116/2015$ e $n.\ 1268/2019$.

La remunerazione, non determinabile come remunerazione di una prestazione individuale, è pari a:

- euro 783,00/giornata di colloqui valutativi. I colloqui sono attivabili con un numero minimo di 5 persone.
- euro 1.030,00/giornata d'esame. L'esame si compone di almeno 2 giornate (preliminare/prova esame) attivabile con un numero minimo di 5 persone con riferimento alla medesima qualifica professionale.

Output/documentazione

Le attività dovranno essere documentate come segue:

"colloquio valutativo":

- Progetto del colloquio;
- Documento "Valutazione delle competenze";
- Verbale del Colloquio sottoscritto dai componenti della Commissione
- "esame":
- verbale dell'incontro preliminare della Commissione sottoscritto dai componenti;
- progetto delle prove d'esame;
- Documento di Valutazione delle prestazioni;
- Verbale delle prove di esame sottoscritto dai componenti della Commissione;

Entro 30 giorni dal termine dell'accertamento i certificati dovranno risultare repertoriati e consegnati alle persone.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità soggetto attuatore accreditato al lavoro titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Non saranno ammissibili le attività realizzate da altri soggetti.

Misura 6. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Incontro domanda/offerta di lavoro

Cod. tipologia A02 accompagnamento al lavoro

Finalità

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche attraverso intermediazione tra le competenze e le disponibilità richieste dalle organizzazioni e caratteristiche delle persone.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019

Denominazione dell'indicatore "Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro"

Valore in funzione del "profiling" e della tipologia di contratto come segue:

	indice di profiling			
	basso	medio-	medio-	alto
		basso	alto	
Tempo indeterminato o	1 500 00	2 000 00	2 500 00	2 000 00
Apprendistato I e III livello	1.300,00	2.000,00	2.300,00	3.000,00
Tempo determinato superiore o				
uguale a 12 mesi o	1.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00
Apprendistato II livello				
Tempo determinato superiore o	600 00	800,00	1 000 00	1 200 00
uguale a 6 mesi	800,00	800,00	1.000,00	1.200,00

Il contratto a tempo determinato è remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi, anche in esito ad eventuali proroghe.

La remunerazione della presente Misura 6. non è ammissibile a fronte di contratti di somministrazione e di contratti di lavoro stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

La remunerazione della misura è riconosciuta anche nel caso in cui il contratto sia acceso nella stessa impresa di svolgimento di un tirocinio di cui alla Misura 3 promozione tirocini, entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. In tal caso, la remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la Misura 3. La remunerazione della misura, invece, non è riconosciuta nel caso in cui il contratto di lavoro venga sottoscritto, con la stessa impresa di svolgimento di un tirocinio di cui alla Misura 3., superati i 30 giorni dal termine del tirocinio stesso e, in questa fattispecie, al soggetto

attuatore sarà riconosciuta la sola remunerazione relativa alla Misura 3.

La remunerazione della presente Misura 6. è sempre prevista quando la sottoscrizione del contratto oggetto di remunerazione avvenga con azienda diversa da quella in cui sia stato svolto il tirocinio di cui alla Misura 3.

La remunerazione della Misura è prevista per i contratti stipulati al massimo entro 30 gg. dal termine del programma individuale. In caso di successione di contratti di tipologia diversa, senza soluzione di continuità, la remunerazione sarà riferita al contratto che consente il riconoscimento del valore più alto, purché stipulato al massimo entro 30 gg. dal termine del programma individuale.

ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO IN SEGUITO AL TIROCINIO			
(Misura 3. + Misura 6.)			
Stessa Azienda Diversa Azienda			
CO <u>entro</u> 30 gg dal	Remunerazione	Remunerazione	
termine della Misura 3	Misura 6.	Misura 3. + Misura 6.	
(tirocinio)			
CO <u>oltre</u> 30 gg dal	Remunerazione	Remunerazione	
termine della Misura 3	Misura 3.	Misura 3. + Misura 6.	
(tirocinio)			

Output/documentazione

Prestazione remunerata solo a risultato, vale a dire a dimostrazione dell'assunzione qualificata prevista per ogni UCS derivante dalle attività specificatamente svolte nei confronti della persona, previa trasmissione alla Regione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.

Le attività dovranno, comunque, essere documentate attraverso un prospetto nel quale vengono esplicitate la data di attivazione e di avvio della misura del servizio di accompagnamento nella ricerca di opportunità lavorative, le vacancy individuate, i colloqui effettuati con le aziende e le relative date, l'esito e la data di termine del servizio.

Inoltre, sarà necessario fornire la documentazione atta ad accertare che il soggetto attuatore non abbia percepito ulteriori compensi rispetto a quelli riconosciuti nell'ambito del presente Piano per la realizzazione delle seguenti attività previste dalla Misura:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone presso il sistema imprenditoriale;

- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento della persona nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato.

A tal fine, pertanto, il soggetto attuatore dovrà consegnare al datore di lavoro, che ne rilascerà firma per presa visione, un'informativa in merito al finanziamento delle attività svolte nell'ambito di tale Misura e, inoltre, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che per le medesime attività oggetto di remunerazione nell'ambito della Misura 3 non ha ricevuto altri compensi da parte del datore di lavoro. Tali dichiarazioni saranno oggetto di controlli successivi da parte della Regione.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla data di attivazione e di termine delle misure con cadenza mensile per tutte le persone coinvolte a prescindere dal raggiungimento del risultato.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità del soggetto attuatore accreditato al lavoro titolare dell'Operazione, responsabile del programma e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Non saranno ammissibili le attività realizzate da altri soggetti.

Misura 7. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego

Cod. Tipologia AL13 Accompagnamento al fare impresa

Finalità

Sostenere l'utente nella progettazione, definizione, attivazione e sviluppo di un progetto di impresa o di autoimpiego.

La misura si configura come misura mirata e individuale di accompagnamento nella progettazione, definizione, attivazione e sviluppo di uno specifico progetto di impresa o di autoimpiego comprendenti:

- consulenza specialistica (coaching, counseling, assistenza finalizzate allo sviluppo di un'idea imprenditoriale);
- consulenza, assistenza personalizzata e formazione per la stesura del business plan (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, affiancamento specifico etc.);
- accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità;
- consulenza e servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi - anche rispetto agli enti previdenziali etc.).

Durata

Le ore formative erogate a favore di ciascuna persona e remunerabili non potranno essere superiori a 60. Non potranno essere attivate misure in piccolo gruppo.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019

Denominazione dell'indicatore "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"

Valore: massimo 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui remunerate 70% a processo e 30% a risultato indipendentemente dal profiling.

Output/documentazione

Prestazione individuale remunerata parte a processo e parte a risultato a prescindere dal "profiling".

La remunerazione è riconosciuta solo se sono state effettivamente erogate e debitamente documentate un numero di ore pari o superiore a 15 a fronte della presentazione dei documenti di registrazione delle presenze regolarmente vidimati dai quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e della persona. La quota di contributo condizionata al risultato è erogata a fronte della dimostrazione di formale attivazione di impresa o autoimpiego.

La formazione erogata a distanza in forma sincrona dovrà essere tracciata e sottoscritta dal coordinatore sul registro vidimato

attestante le attività e i collegamenti effettuati, come da evidenze di cui alla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità soggetto attuatore accreditato al lavoro responsabile del programma, titolare dell'Operazione e referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Non saranno ammissibili le attività realizzate da altri soggetti.

Misura 8. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Formazione erogata da Organismi accreditati per l'ambito della "Formazione continua e permanente" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. che dovranno operare in partenariato attuativo con i Soggetti accreditati al lavoro - Area di accreditamento 1 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 e s.m. al fine di garantire la continuità e coerenza dei percorsi individuali delle persone.

Cod. Tipologia: AL14 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

Finalità

Sostenere le persone nell'acquisizione di competenze tecnico professionali per facilitarle nell'inserimento lavorativo attraverso opportunità formative mirate e individuali o individualizzate in funzione delle opportunità di inserimento lavorativo individuate.

Modalità di intervento e durata

I percorsi individuali o individualizzati potranno avere una durata minima di 15 ore e una durata massima di 50 ore. I percorsi dovranno essere progettati ed erogati in funzione del fabbisogno formativo determinabile, in fase di erogazione del programma individuale, in funzione del gap tra le competenze possedute dalla persona e le competenze necessarie all'inserimento in potenziali contesti lavorativi individuati e/o individuabili.

In fase di attuazione, stante che per ciascuna persona dovrà essere progettato ed erogato un percorso nei limiti di durata sopra specificati, potranno essere previsti momenti di formazione congiunti, ovvero potranno partecipare alla stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 allievi.

Al fine della determinazione della remunerazione si specifica che potranno essere remunerate le ore erogate a favore di ciascuna persona se le stesse, come riportate nella scheda individuale, saranno pari ad almeno 15 e per un massimo di 50 ore in applicazione delle UCS a prestazione e risultato e pertanto:

- a processo: n. ore erogate a favore della persona * 0,7 * 40,00
 euro
- a risultato nel caso di attivazione di un contratto di lavoro: n. ore erogate a favore della persona * 0,3 * 40,00 euro

Inoltre, tenuto conto della possibilità di individualizzazione del percorso, ovvero che potranno essere fruitori di una stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 persone, ciascuna ora di servizio erogata potrà avere una remunerazione, a prestazione, pari ad un minimo di 28,00 euro (0,7 * 40,00 ovvero di ora erogata ad un solo partecipante senza il conseguimento dell'obiettivo occupazionale) fino ad un massimo 120,00 euro (3 * 40,00 ovvero di ora erogata a favore di 3 persone nel caso in cui tutti e 3 conseguano l'obiettivo occupazionale).

La remunerazione è riconoscibile fino al 70% al termine del percorso sulla base delle ore di formazione erogate, il restante importo è riconoscibile a condizione che per la persona risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa, un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Non sarà riconosciuta alcuna remunerazione nel caso di percorsi formativi individuali di durata inferiore a 15 ore.

Al fine di permettere alle persone di entrare nelle organizzazioni di lavoro in possesso delle capacità e conoscenze necessarie a garantire condizioni di sicurezza saranno ammissibili, nell'ambito delle ore totali previste, i percorsi di seguito elencati:

- Formazione per la salute e sicurezza dei lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008: (8-12-16 ore);
- Formazione per operatori alimentaristi Delibera di Giunta Regionale n. 311/2019 (3 ore);
- Formazione per addetti alla conduzione dei carrelli elevatori allegato VI Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012: (12 ore).

Potranno inoltre essere ammissibili, previa autorizzazione del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza per competenza, altri percorsi assimilabili per finalità e durata. È possibile prevedere l'erogazione sincrona a distanza ovvero attraverso il ricorso dalla didattica digitale integrata. Il ricorso a tale modalità dovrà comunque garantire l'efficacia dei processi di apprendimento e prevedere pertanto momenti di formazione in presenza e adeguata a permettere a tutte le persone di accedere alle opportunità (l'assenza di connettività o l'inadeguatezza dei dispositivi non possono costituire ostacolo alla piena fruizione).

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per la formazione individuale e individualizzate mirata all'inserimento lavorativo"

Valore: Parametri di costo: UCS 40,00 euro/h per persona per un massimo di 50 ore erogate a persona.

La remunerazione è riconoscibile il 70% sulla base delle ore di formazione erogate; il restante 30 % è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che il partecipante trovi un impiego entro 120 giorni dalla fine del corso con un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Non sarà riconosciuta alcuna remunerazione nel caso di percorsi formativi individuali di durata inferiore a 15 ore.

Output/documentazione

La remunerazione è riconosciuta solo se le attività formative sono state effettivamente erogate e debitamente documentate su schede vidimate ed in particolare su schede partecipanti di registrazione delle presenze regolarmente vidimati dai quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e dei partecipanti.

La formazione erogata a distanza in forma sincrona dovrà essere tracciata e sottoscritta dal coordinatore sul registro vidimato attestante le attività e i collegamenti effettuati, come da evidenze di cui alla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Soggetto titolare e referente

La misura dovrà essere erogata nella responsabilità di un organismo accreditato per l'ambito della "Formazione continua e permanente" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Il soggetto referente della Misura potrà pertanto essere

- lo stesso soggetto attuatore accreditato al lavoro, titolare dell'Operazione e responsabile del programma se lo stesso è anche un ente accreditato alla formazione;
- un organismo accreditato alla formazione per l'ambito della "Formazione continua e permanente" individuato in sede di candidatura componente il partenariato attuativo e che costituirà il referente del progetto nel sistema informativo SIFER. Non saranno ammissibili le attività realizzate da altri soggetti.

Al fine di garantire che la Misura formativa sia adeguata, qualificata e rispondente agli specifici obiettivi di apprendimento attesi al termine, il soggetto accreditato al lavoro potrà, in sede di candidatura, individuare fino ad un massimo di 5 diversi organismi di formazione accreditati alla formazione per l'ambito della "Formazione continua e permanente" che costituiranno il partenariato attuativo.

In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 l'organismo di formazione accreditato dovrà garantire la direzione, il coordinamento e il tutoraggio delle attività.

9. Risorse e vincoli finanziari

Al finanziamento di quanto previsto dal presente atto si provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - Obiettivo Tematico 8 - priorità di investimento 8.1. nonché con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali si rendessero disponibili.

Così come specificato al punto 5. all'attuazione degli interventi concorrono i soggetti privati accreditati validati in esito alle procedure di evidenza pubblica. Per ciascun soggetto attuatore sarà approvata una Operazione e quantificate e assegnate le relative risorse. A seguito di una prima assegnazione potranno essere approvate eventuali successive rideterminazioni, nel corso dell'attuazione degli interventi e pertanto nei limiti delle risorse complessive disponibili, al fine di perseguire un corretto e pieno utilizzo delle risorse.

I soggetti attuatori potranno erogare prestazioni fino alla concorrenza delle risorse a ciascuno assegnate e pertanto gli stessi dovranno comunicare tempestivamente all'Agenzia regionale per il Lavoro, e contestualmente al Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", l'impossibilità, stante l'assegnazione finanziaria finale, di proseguire le prestazioni per ulteriori nuove persone rendendo pertanto non disponibili nuovi e successivi appuntamenti alle persone.